

LA GESTIONE DEI CREDITI COMUNALI

Lunedì 27 aprile 2026 ore 15:00 – 18:00


Sala XX Maggio 2012 | Viale della Fiera 8 | Bologna

Il convegno si pone l'obiettivo di fare il punto sulla gestione dei crediti comunali sia dal punto di vista procedurale che da quello contabile. Oltre all'attività di recupero dei crediti tributari e patrimoniali gli enti devono fronteggiare la sempre più complessa "evasione della riscossione", al fine di trasformare in risorse spendibili per l'erogazione dei servizi ai cittadini i propri crediti. Anche l'aspetto contabile è cruciale in quanto solo una corretta rappresentazione rende il bilancio trasparente e veritiero.



Dott. Marco
CASTELLANI

La gestione in bilancio del credito comunale e la verifica dei residui attivi



Dott. Marco
CASTELLANI

Principio contabile 4/2

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- la ragione del credito;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- l'individuazione del soggetto debitore;
- l'ammontare del credito;
- la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e **con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.**

Il principio contabile 4/2 è netto:

👉 il credito si accerta quando:

- esiste titolo giuridico
- è individuato il debitore
- è determinata la scadenza

👉 ma soprattutto:

deve essere **esigibile**, cioè senza ostacoli alla riscossione



3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:
coincide con l'esigibilità del credito per le **entrate tributarie ed extratributarie**;

....

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto **...(IMU)**.

Gli enti locali possono accertare **l'addizionale comunale Irpef** per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.



TARI LIQUIDATA D'UFFICIO

3.7.1. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, **l'avviso di liquidazione e di accertamento**, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

RUOLO/LISTA DI CARICO (accertamento competenza se scadenza rate entro 30/04/2026)

- **RISCOSSIONI C/COMPETENZA**
- **SGRAVI/DISCARICHI (si riduce accertamento in via definitiva)**
- **RATEIZZAZIONI OLTRE I 12 MESI (occorre effettuare la REIMPUTAZIONE)!**



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'ideale documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'ideale documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.



| ENTRATA | CRITERIO |
|---------------------------|--|
| Proventi servizi pubblici | Competenza economica. Si mantiene il residuo anche se non è stato ancora emesso il titolo per conseguire il pagamento (es. bolletta, fattura) |
| Fitti attivi, canoni | In base alle scadenze di pagamento. Si mantiene il residuo per rate scadute e non pagate. |
| Interessi attivi | Competenza economica. Si mantiene il residuo per l'ultimo periodo dell'anno (trimestre) |
| Interessi di mora | Criterio per cassa |
| Diritti di segreteria | Criterio per cassa |
| Dividendi | Criterio per cassa (o in alternativa di competenza per dividendi deliberati e non erogati) |
| Rimborsi spese personale | Competenza economica, a fine di far corrispondere l'entrata con la spesa. Si mantiene il residuo. |
| Altri rimborsi | Si accertano con la comunicazione che attesta il diritto. Si tengono a residuo se non incassati. |


I SALDI DEI CONTI CORRENTI POSTALI AL 31/12

Per una corretta gestione contabile, gli enti devono anche accertare le entrate riscosse sui conti correnti postali/bancari per i quali al 31/12 dell'esercizio è intervenuto l'incasso, ma non è stato effettuato il prelievo per il riversamento sul conto di tesoreria.

Pertanto, salvo ulteriori accertamenti non riscossi, **l'ente deve conservare a residuo le entrate riscosse sui conti correnti postali/bancari al 31/12 e non ancora prelevate.**

Tali crediti nello stato patrimoniale, risulteranno integralmente riscossi con contestuale incremento della cassa giacente sul conto corrente postale/bancario.

| RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione residui) | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <u>Maggiori Residui attivi</u> | Incasso di somme relative ad annualità pregresse per le quali era stato cancellato il residuo oppure era stata accertata una somma inferiore, la maggiore somma deve essere accertata a residuo e non in competenza. |
| Residui attivi <u>INSUSSISTENTI</u> | <p>Per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Accertamenti errati <input type="checkbox"/> Accertamenti doppi <input type="checkbox"/> Accertamenti per i quali è intervenuta una riduzione del credito <input type="checkbox"/> Accertamenti provenienti da residui per i quali è venuta a meno l'esigibilità; <input type="checkbox"/> Accertamenti per i quali è venuto a meno il titolo giuridico sottostante <p><u>Devono essere ridotti o stralciati e hanno un effetto negativo sul risultato di amministrazione</u></p> |

| RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione residui) | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p><u>PRESCRITTI</u></p> | <p>Sono i crediti per i quali il diritto non esiste più a causa della intervenuta prescrizione legale dei termini.</p> <p>La cancellazione deve essere accompagnata dall'analitica descrizione delle procedure seguite per conseguire il credito, indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione.</p> <p>Riducono il risultato di amministrazione. La prescrizione del credito genera responsabilità contabile.</p> |
| <p><u>DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</u></p>  | <p>In occasione del riaccertamento ordinario dei residui l'ente deve verificare, oltre l'esistenza del credito anche il grado di riscuotibilità.</p> <p><i>9.1 Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.</i></p> |

L'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dalla contabilità finanziaria deve essere dettagliato in un allegato al rendiconto:



L'ente deve continuare a porre in essere tutte le azioni per la sua riscossione

Il credito stralciato viene inserito nelle rispettive voci di credito ed opportunamente svalutato tramite il Fondo svalutazione crediti!!

Le novità del XIII correttivo Arconet «DM 1/9/2021»

| COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | TOTALE CREDITI | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5 | (g) | (h) |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | (i) | (l) |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) | | |
| TOTALE | | |

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).


(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 ,6,7- e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



Dott. Marco
CASTELLANI

RESIDUI ATTIVI
(provenienti dalla gestione residui)

DESCRIZIONE

DA RICLASSIFICARE

E' necessario verificare la corretta classificazione dei residui attivi.
La non corretta classificazione di bilancio può essere riferita a:

- Errata attribuzione della codifica di bilancio o del piano dei conti finanziario all'accertamento
- Aggiornamento della classificazione a seguito di modifica del piano dei conti

In entrambi i casi occorre attribuire ai residui attivi la corretta classificazione mediante una variazione:


- Si azzerà il residuo attivo non corretto al 1/1/n
- Si crea un nuovo residuo attivo corretto al 1/1/n

Il totale dei residui attivi al 1/1 non varia.

9.1 La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.



Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, in occasione del riaccertamento è necessario: (nel riaccertamento straordinario i residui erano reimputati/classificati in base al principio della prevalenza e non del piano dei conti integrato)

Nell'ambito dello **stesso titolo** si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato

Residui attivi

Se il residuo deve essere allocato in **un titolo diverso** rispetto a quello iniziale si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente in diminuzione dei residui attivi

Nell'ambito dello **stesso titolo** si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato

Residui passivi

Se il residuo deve essere allocato in un **titolo diverso** rispetto a quello iniziale si riconosce un **DEBITO FUORI BILANCIO**, la rideterminazione delle coperture e la successiva registrazione di un **impegno imputato alla competenza** e la eliminazione dell'impegno erroneamente imputato

Variazioni al 1 gennaio dell'anno successivo!! Si azzera il vecchio e si crea il nuovo. Il totale dei titoli non cambia può cambiare l'importo tra i titoli ma sempre di parte corrente o capitale



| RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione COMPETENZA) | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <p><u>DA REIMPUTARE IN QUANTO NON ESIGIBILI</u></p> | <p><u>I residui per i quali al 31/12/n non è venuta a scadere la relativa obbligazione, secondo le regole della competenza finanziaria potenziata devono essere reimputati agli esercizi in cui tali obbligazioni diverranno esigibili.</u></p> <p><u>Occorre fare attenzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Reimputazione residui attivi correlati alla spesa (es. contributi a rendicontazione), viene ridotto contestualmente il FPV Reimputazione residui attivi correlati a residui passivi</u> <input type="checkbox"/> <u>Alla reimputazione di residui attivi non correlati alla spesa, che non riducono il FPV e comportano una minore entrata di competenza dell'esercizio, la quale se ingente rischia di creare un disavanzo</u> <p><u>Esempio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Rateizzazioni superiori a 12 mesi:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Per gli accertamenti di competenza la reimputazione dello stesso nelle varie annualità;</u> • <u>Per gli accertamenti a residuo, la cancellazione del residuo e la sua reiscrizione in competenza dei singoli esercizi</u> <p><u>LA REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI PUO' RIGUARDARE SOLAMENTE I RESIDUI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA E NON ANCHE I RESIDUI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI</u></p> |



ATTENZIONE. PNRRLUMP SUM

CONTRIBUTI CON RENDICONTAZIONE ANNUALE

Accertati in base all'esigibilità della spesa dell'amministrazione beneficiaria a prescindere dai tempi di erogazione dei contributi

CONTRIBUTI CON RENDICONTAZIONE NON ANNUALE

Sono accertati in base alle tempistiche di erogazione del contributo da parte dell'amministrazione concedente, che possono non coincidere con l'esigibilità della spesa da parte dell'amministrazione beneficiaria

Chiarimenti Arconet seduta del 12 aprile 2017

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE NON ANNUALE

| CASO | SOLUZIONE |
|--|---|
| Ho accertato (o incassato) 31/12 il contributo e non l'ho speso? | In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, le somme incassate confluiscono in avanzo vincolato |
| Mi è stato assegnato un contributo ma non è stato accertato/incassato e non è stata sostenuta nessuna spesa | Non essendo prevista una rendicontazione annuale, il contributo è esigibile al momento della rendicontazione, per cui non si mantiene il residuo ma si accerta l'entrata nell'esercizio di scadenza della rendicontazione |
| Ho sostenuto prima la spesa, ma l'entrata verrà erogata solamente a seguito di presentazione della rendicontazione | Il contributo deve essere accertato sull'esercizio in cui si prevede la presentazione della rendicontazione e, conseguentemente, l'erogazione del contributo |
| Ho incassato l'acconto del contributo ed in spesa è stata perfezionata l'obbligazione ma l'impegno sarà esigibile nel 2026 | In questo caso essendo l'entrata anticipata rispetto all'esigibilità della spesa ed essendo che è stata perfezionata l'obbligazione, si potrà reimputare l'impegno con la costituzione del FPV |

n.b. l'accertamento di un contributo da ente armonizzato (es. Regione) deve coincidere con impegno di spesa imputato dall'ente concedente - ese. Decreto di impegno

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE ANNUALE

| CASO | SOLUZIONE |
|--|---|
| Ho accertato (o incassato) al 31/12 il contributo e non l'ho speso? | In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, le somme incassate confluiscono in avanzo vincolato |
| Mi è stato assegnato un contributo ma non è stato accertato/incassato e non è stata sostenuta nessuna spesa | Essendo prevista una rendicontazione annuale, il contributo è esigibile nel momento in cui matura l'esigibilità della spesa, per cui l'entrata non dovrà essere mantenuta a residuo bensì potrà essere riaccertata quando la spesa sarà esigibile |
| Ho sostenuto già la spesa a fronte di un contributo formalmente assegnato, ma l'entrata verrà erogata solo a seguito della sua rendicontazione | Trattandosi di contributi a rendicontazione annuale , il contributo potrà essere mantenuto a residuo . |
| Ho incassato l'acconto del contributo ed in spesa è stata perfezionata l'obbligazione ma l'impegno sarà esigibile nel 2026 | In questo caso essendo l'entrata anticipata rispetto all'esigibilità della spesa ed essendo che è stata perfezionata l'obbligazione, si potrà reimputare l'impegno con la costituzione del FPV |

n.b. l'accertamento di un contributo da ente armonizzato (es. Regione) deve coincidere con impegno di spesa imputato dall'ente concedente - ese. Decreto di impegno



FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'



Dott. Marco
CASTELLANI

FCDE BILANCIO PREVISIONE



**MISSIONE 20, PROGRAMMA 2
A GARANZIA NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA**

FCDE RENDICONTO




A GARANZIA RESIDUI ATTIVI



Dott. Marco
CASTELLANI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

- Il metodo sintetico o semplificato, introdotto dal Dm 20 maggio 2015, che tiene conto in via transitoria della possibilità degli enti di ridurre in fase di previsione l'accantonamento fino al 2018;
- Il metodo analitico o ordinario, previsto a regime dall'ordinamento e l'unico applicabile **a partire dall'esercizio 2019**, che considera la media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

- 1) Individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione
- 2) Individuazione del grado di analisi
- 3) Reperimento dei dati ed individuazione del quinquennio di riferimento
- 4) Calcolo della % di riscossione
- 5) Determinazione della % di accantonamento al FCDE
- 6) Quantificazione importo minimo FCDE secondo metodo ordinario



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

Tutte le entrate non integralmente riscosse alla data di approvazione del rendiconto richiedono l'accantonamento al FCDE, tranne:

- Quelle tributarie riscosse per cassa
- Quelle assistite da fidejussione
- I crediti vantati verso pubbliche amministrazioni
- Entrate che l'ente ritiene non a rischio, con obbligo di motivazione nella nota integrativa/relazione sulla gestione

ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA'

- Entrate tributarie
- Entrate extra tributarie
- Entrate in conto capitale

ENTRATE NON DUBBIA ESIGIBILITA'

- Crediti vanta verso altre pubbliche amministrazioni
- Le concessioni di crediti
- Crediti assistiti da fidejussione
- Entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal dipartimento delle finanze
- I tributi riscossi per conto di altri enti
- Le entrate tributarie che sono accertate per cassa

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

Il responsabile finanziario individua le entrate che possono dare origine a Crediti di dubbia esigibilità.

La scelta del livello di analisi è demandata al singolo ente, secondo tali alternative:

- Tipologie
- Categorie
- Capitoli

Non è possibile fare il calcolo sull'intero titolo

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | CAPITOLO |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Imposte, tasse e proventi assimilati | IMU | IMU recupero evasione |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

L'individuazione del grado di analisi vincola l'ente:

- Nel calcolo della % della riscossione in conto residui
- Nel calcolo della % di accantonamento al fondo da applicare ai residui attivi finali

- Se l'ente sceglie di utilizzare le tipologie per il calcolo del FCDE deve calcolare la media delle riscossioni di ciascuna tipologia ed applicare il complemento a 100 per il calcolo del FCDE ai residui finali appartenenti alle singole tipologie

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

Dati da reperire ai fini del calcolo, per ciascuna tipologia, categoria o capitolo:

- Riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi
- Residui attivi iniziali degli ultimi cinque esercizi

Rendiconto 2025

| | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* |
|------|------|------|------|-------|

*o 2019

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 107-bis modificato dall'art. 30-bis DL 41/21

(Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO

METODI DI CALCOLO, media delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra quattro opzioni:

1. Media semplice

- **Media fra totale incassato e totale accertato**
- **Media dei rapporti annui**

2. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderata con i seguenti pesi

- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
- 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderata con i medesimi pesi indicati per gli incassi

3. Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
- 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

= al preventivo 25



Dott. Marco
CASTELLANI

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA** E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | | | |

Indicare il totale dei residui attivi

Indicare il totale dei residui attivi al 31.12

Importo minimo

Indicare FCDE effettivamente iscritto al bilancio

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | | | | | | |

indica i residui attivi derivanti dalla competenza. Comprende sia quelli su cui viene calcolato il fondo crediti che i restanti residui attivi. Il totale deve corrispondere con il totale dei residui indicati nella colonna EC del conto del bilancio, entrate

indica i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti. Comprende sia quelli su cui viene calcolato il fondo crediti che i restanti residui attivi. Il totale deve corrispondere con il totale dei residui indicato nella colonna EP del conto del bilancio, entrate

riporta il totale della colonna a)+b) e deve corrispondere con l'importo della colonna TR del conto del bilancio, entrate

indica l'importo minimo del FCDE.

indica l'importo effettivo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. Non può risultare inferiore all'importo esposto nella colonna d). Se di importo superiore, le motivazioni sono indicate nella relazione sulla gestione

riporta l'incidenza dell'accantonamento al FCDE sul totale dei residui

ESEMPIO FCDE – ALLEGATO 1

- ❑ Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.
- ❑ Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
- ❑ **Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).**

| Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio (con segno -) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
| 500 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1000 | 0 | | -300 | 700 |

ESEMPIO FCDE – ALLEGATO 1

- ❑ Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.
- ❑ Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
- ❑ **Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)**

| Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio (con segno -) | Risorse accantonate stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
| 500 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1000 | 0 | 200 | 300 | 1500 |

Faq in corso di approvazione
per utilizzo FCDE eccedente

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025
SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI**

Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?


Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

Accertamenti di entrata riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza

Residui attivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza

Sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Disallineamenti nei rapporti reciproci debiti/crediti con gli organismi partecipati o con unioni o comunità



Dott. Marco
CASTELLANI

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - RESIDUI E FONDI

Gestione dei residui

13. L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 Tuel, all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

14. In ordine ai crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti l'ente ha optato per lo stralcio dal conto del bilancio?

14.1. In caso di risposta affermativa:

a) Indicare l'importo:

b) è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

c) l'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio è stato allegato al rendiconto (art. 11, co. 4, lett. n) d.lgs. n. 118/2011)?

d) l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio è stato indicato nell'Allegato C) al rendiconto (relativo al FCDE), nella sezione «Composizione fondo svalutazione crediti»?

e) I crediti sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 230, co. 5, Tuel?

14.1.1. In caso di risposta affermativa alla lettera e), indicare l'importo complessivo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - RESIDUI E FONDI

15. I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

15.1 In caso di risposta affermativa, è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

16. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

16.1. In caso di risposta affermativa, specificare se l'ente abbia fornito adeguata motivazione in ordine:

a) al mantenimento nel conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale (art. 11, co. 6, lett. e) del d.lgs. n. 118/2011)

b) all'eliminazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebitato o erroneo accertamento del credito (§ 9.1 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)

17. Ove dall'attività di monitoraggio sulla riscossione siano emerse criticità, l'Organo di revisione ha formalmente sollecitato l'ente ad intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza?

18. Il FCDE è stato calcolato in ossequio alla metodologia di cui all'esempio n. 5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011?

18.1 In caso di mancato rispetto fornire chiarimenti:

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,**

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - RESIDUI E FONDI

19. L'ente nell'individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, quale livello di analisi ha prescelto?

- a) tipologie
- b) categorie
- c) capitoli

| |
|--|
| |
| |
| |

20. L'ente, con riferimento alle entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ne ha dato adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio?

21. L'ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente, nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2025 (entrate titoli 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021?

NOVITA' PER FCDE DI COMPETENZA DALLA SALVAGUARDIA

3.3-bis In attuazione dell'articolo 1, comma 659, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell'esercizio in cui:

- in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il miglioramento si riferisce;
- è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del FCDE, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028

NOVITA' PER FCDE DI COMPETENZA DALLA SALVAGUARDIA

Esempio B) di applicazione anticipata del metodo accelerato di riduzione del FCDE in occasione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, da parte degli enti che, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:

- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;
 - la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato;
- a) in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, per le entrate che hanno registrato il miglioramento della riscossione nel rendiconto 2025, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024 rappresentato dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

NOVITA' PER FCDE DI COMPETENZA DALLA SALVAGUARDIA

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024
Accertamenti 2024

- b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, sono applicate le stesse percentuali di accantonamento al FCDE utilizzate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025. A tal fine si seguono le modalità previste dalla lettera a) dell'esempio A;**
- c) In sede di approvazione dei bilanci di previsione successivi, gli stanziamenti del FCDE sono determinati seguendo le modalità previste dalle lettere da b) a e) dell'esempio A.**

Verbale Arconet 25/03/2026
Secondo esame della proposta di FAQ "Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto"

187 comma 2 Tuel

Resta salva **la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.** Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Verbale Arconet 25/03/2026
Secondo esame della proposta di FAQ "Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto"

Il Presidente introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di FAQ "Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto" presentata nel corso della precedente riunione, e invita i componenti della Commissione Arconet ad esporre i risultati degli approfondimenti effettuati.

Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri interviene per comunicare che condivide la FAQ e per sottolinearne la necessità, anche al fine di evitare applicazioni non corrette dell'avanzo libero. Anche il rappresentante dell'UPI condivide la risposta prevista dalla FAQ, segnalandone la coerenza con il principio della prudenza. Il rappresentante del CNDCEC segnala che la FAQ è stata predisposta per indicare come rappresentare nell'allegato a/1 lo svincolo del FCDE in sede di approvazione del rendiconto e invita la Commissione a non appesantire la risposta con altre questioni. Il rappresentante dell'ANCI comunica di non essere contrario alla FAQ, se riferita alle modalità di rappresentazione dello svincolo del FCDE nell'allegato a/1 e non anche alle possibili destinazioni della quota liberata, che sono disciplinate dalla legge. Interviene il rappresentante delle Regioni, che si dichiara favorevole alla pubblicazione della FAQ per dare agli operatori maggiori elementi di chiarezza sulle modalità di rappresentazione e non ritiene necessario indicare le modalità di utilizzo della quota liberata. Conclusi gli interventi, acquisito l'accordo sulla pubblicazione della FAQ, la Commissione procede alla formulazione definitiva della risposta e concorda di rinviare l'approvazione finale del testo alla successiva riunione

Verbale Arconet 25/03/2026
Secondo esame della proposta di FAQ "Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto"

Al riguardo, il rappresentante del CNDCEC propone di indicare nella FAQ che il risultato di amministrazione, definitivamente accertato alla data del 31 dicembre con l'approvazione del rendiconto, non può essere modificato nel corso dell'esercizio, rideterminando l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato, attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto. Spiega che il chiarimento è necessario in quanto diversi enti locali hanno interpretato erroneamente il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, nella parte in cui prevede che "Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a); b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione", e ritengono possibile svincolare quote del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ad esempio, in presenza di un netto miglioramento delle riscossioni in conto residui osservato nei primi mesi dell'esercizio. La Commissione concorda di approfondire la questione nella prossima riunione. Conclusi i lavori, la Commissione conferma che la prossima riunione della Commissione ARCONET sarà convocata, in videoconferenza, per il giorno 29 aprile 2026 e concorda che la successiva riunione sarà organizzata in data 27 maggio 2026.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Dott. Marco
CASTELLANI